

LINEE GUIDA IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 130 DECIES DELLA LEGGE REGIONALE 31/2008 COSÌ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALL'ART. 14 DALLA LEGGE REGIONALE 7/2012

Con la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" - art 14 (*Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008 Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati*) è stato aggiornato e completato il quadro normativo riguardante l'applicazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazione dei controlli

Le attività di controllo previste dalla norma richiamata sono quelle che si applicano tramite visite di controllo in loco presso l'azienda agricola cui si applica la Direttiva nitrati e le conseguenti regole definite nei programmi d'azione regionali applicabili nelle zone vulnerabili ai nitrati, nelle linee guida relative alle zone non vulnerabili ai nitrati e nelle decisioni comunitarie di deroga.

Le comunicazioni nitrati, presentate dalle aziende agricole interessate, ai sensi del DM 7 aprile 2006, hanno valore preventivo rispetto alle iniziative che l'azienda intraprende nel corso dell'anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione all'azienda stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto normativo.

L'effettività di una situazione potenzialmente non conforme si rileva solo tramite il successivo controllo di cui alla presente norma realizzato presso l'azienda stessa in esito al quale si eleverà la sanzione in presenza di non conformità accertata.

Situazioni riscontrabili nel controllo e loro gravità

In relazione al contenuto della norma richiamata è pertanto necessario fornire indicazioni di maggior dettaglio in ordine alle diverse situazioni riscontrabili in sede di controllo, da parte dei controllori delle Provincie e/o dei Comuni, nel solo caso dei trasporti di effluente aziendale, che possono costituire infrazioni delle direttive nitrati e dei suoi provvedimenti applicativi, ai sensi dell'art. 130 decies della l.r. 31/2008.

A tale scopo nelle tabelle 1, 2, 3 di seguito riportate, sono individuate le tipologie di fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 130 decies suddivise in inosservanze agli adempimenti amministrativi (tabella 1), agli adempimenti riguardanti l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (tabella 2) ed agli adempimenti riguardanti gli stoccaggi di fertilizzanti azotati (tabella 3).

A fianco di ciascuna fattispecie individuata è indicata anche la ponderazione relativa alla gravità attribuibile alla medesima mediante un sistema di valutazione di tipo:

- alta gravità = A;
- media gravità = M;
- bassa gravità = B;

Sono inoltre individuate le casistiche di gravità intermedia medio/bassa = M/B e medio/alta = M/A.

Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di gravità, unitamente agli altri elementi di valutazione, così come previsti dall'art 11 della legge 689/1981.

Pagamento in misura ridotta

Il controllo in loco effettuato presso l'azienda agricola che si concluda con l'accertamento di una o più infrazioni comporta la redazione del relativo verbale di accertamento e contestazione con l'obbligo di pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio dell'importo minimo definito dall'art. 130 decies per categoria di infrazione a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art 16 della legge 689/1981.

Gli organi di controllo trasmettono all'autorità competente (Regione nel caso dei controlli effettuati dalle Provincie) il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/1981.

Qualora il pagamento in misura ridotta non sia effettuato, esaminati eventuali scritti difensivi o effettuate le audizioni previsti ai sensi dell'art. 8 della legge 689/1981, la Regione, per la parte relativa ai controlli di cui all'art. 130 nonies - comma 1, ed il Comune, per quelli relativi all'art. 130 nonies comma 2, procedono all'adozione del provvedimento di ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa.

Reiterazione

In caso di reiterazione delle fattispecie individuate nelle tabelle 1, 2, 3 è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8 bis della legge 689/1981.

L'art. 8 bis prevede che si abbia reiterazione quando:

- nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
- più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Pertanto sono considerate della stessa indole le violazioni alla medesima "fattispecie di violazione" individuata nelle tabelle 1,2,3.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, quindi nel medesimo anno.

Segnalazione all'autorità giudiziaria

La segnalazione alla competente autorità giudiziaria è obbligatoria quando, nell'arco di un anno, è irrogata una o più sanzioni amministrative il cui importo singolo o cumulato è pari o superiore a 4.000 euro.

L'obbligo sussiste anche quando viene rilevato un comportamento rilevante penalmente in base a quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006.

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

Tabella 1

Elenco delle inosservanze agli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d'azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida ai sensi dell'art. 130 decies - comma 1. (Sanzione amministrativa prevista da 200 a 2.000 €)

	Fattispecie di violazione	Gravità
1	Mancata conservazione in azienda della comunicazione e degli allegati cartografici	B
2	Presentazione della comunicazione oltre i termini previsti	B
3	Mancata e/o incompleta compilazione del registro delle fertilizzazioni	M
4	Inosservanza della tenuta della documentazione relativa ai trasporti di e.a., acque reflue e reflui oleari	M
5	Mancata produzione di relazioni tecniche previste	M/A
6	Assenza del registro delle fertilizzazioni	M/A
7	Presentazione incompleta o difforme della comunicazione	M/A
8	Assenza di validi contratti di valorizzazione (cessione/acquisizione) degli e.a.	A
9	Mancato aggiornamento annuale della comunicazione (art 26)	A
10	Mancata presentazione della comunicazione annuale (art 24)	A

Tabella 2

Elenco delle inosservanze alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 130 decies - comma 2 (Sanzione amministrativa prevista da 500 a 5.000 €)

	Fattispecie di violazione	Gravità
1	Distribuzione effettuata non a bassa pressione e mancato interrimento degli e.a. entro le 24 ore dalla distribuzione	B
2	Mancato rispetto del periodo di divieto di utilizzazione invernale definito annualmente	M
3	Mancato rispetto delle condizioni specifiche di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	M
4	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli e. a. relativi a distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	M
5	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei liquami relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni, coltivazioni in atto	M
6	Mancato rispetto dei divieti di utilizzazione dei letami relativi a: distanze, superfici non coltivate, condizioni dei terreni, condizioni meteoriche, superfici non consentite, pendenza dei terreni	M
7	Superamento del quantitativo di azoto previsto nei MAS per le relative colture	M/A
8	Superamento del limite dei 340/kg/ha/anno, in ZNV, di azoto derivante da e.a. con apporti non superiori alle esigenze colturali previste dai MAS per le colture praticate	M/A
9	Superamento del limite dei 170/kg/ha/anno, in ZVN, di azoto derivante da e.a. con apporti non superiori alle esigenze colturali previste dai MAS per le colture praticate	M/A
10	Mancato rispetto del limite dei 340/kg/ha/anno, in ZNV, di azoto derivante da e.a. con superamento delle esigenze colturali previste dai MAS per le colture praticate	A
11	Mancato rispetto del limite dei 170/kg/ha/anno, in ZVN, di azoto derivante da e.a. con superamento delle esigenze colturali previste dai MAS per le colture praticate	A
12	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione dell'e.a. con immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque sotterranee	A

Tabella 3

Elenco delle inosservanze alle disposizioni sulle caratteristiche, dimensioni e sullo stato di manutenzione delle strutture di stoccaggio ai sensi dell'art. 130 decies - comma 3 (sanzione amministrativa prevista da 1.000 10.000 €)

	Fattispecie di violazione	Gravità
1	Non rispondenza del cumulo di pollina palabile in campo, riferito esclusivamente ad allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni	B
2	Non rispondenza del cumulo di letame in campo alle caratteristiche richieste	B
3	Assenza di mitigazione paesaggistica nelle vasche fuori terra (VAS) con riferimento alle prescrizioni del permesso a costruire	B
4	Assenza di stoccaggi per il liquame separati ove sussiste produzione annua di azoto da e.a. superiore a 6000 kg	M/B
5	Inidonea localizzazione con riferimento alle prescrizioni del permesso a costruire o rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio o loro funzionalità e garanzia di normale utilizzo e impermeabilizzazione	M
6	Insufficiente capacità di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione e delle condizioni aziendali	M
7	Insufficiente capacità di stoccaggio in funzione del periodo di fermo invernale	M
8	Presenza di strutture di stoccaggio insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza inferiore al 15% del limite obbligatorio	M
9	Presenza di strutture di stoccaggio insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza inferiore al 50 % del limite obbligatorio	M/A
10	Presenza di strutture di stoccaggio insufficienti in funzione dei vincoli normativi (giorni minimi di capacità): carenza superiore al 50 % del limite obbligatorio	A
11	Assenza di strutture di stoccaggio	A